



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3257

Seduta del 16/03/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI  
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
FABRIZIO SALA  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SORTE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Aldo Colombo

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore di Funzione Specialistica  
Luca Dainotti

L'atto si compone di 20 pagine  
di cui 17 pagine di allegati  
parte integrante



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

**VISTO** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

**VISTA** la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) che istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione Lombardia e prevede che il Collegio stesso esprima parere, prima della trasmissione al Consiglio regionale, sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento, di variazione del bilancio e di rendiconto generale;

**DATO ATTO** che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

**VISTA** la proposta di progetto di Legge "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";

**CONSIDERATO** che la proposta di progetto di legge comporta variazione del bilancio regionale;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
2. di disporre, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'*iter*.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

## **Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. La presente legge reca disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel Capo IV della Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

### **Art. 2 (Trasferimento di funzioni)**

1. Sono trasferite ai comuni, singoli o associati, le funzioni della Regione di cui agli articoli 61, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001.
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le medesime funzioni sono esercitate dalla Regione.
3. Per le opere di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dalla forma associativa, se dotata di personalità giuridica, o secondo quanto previsto dalla convenzione con i comuni interessati.

### **Art. 3 (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)**

1. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica e può a tal fine avvalersi, senza oneri a carico del bilancio regionale, della collaborazione degli ordini, delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche.
2. La Giunta regionale promuove lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e urbanistica.

### **Art. 4 (Struttura organizzativa e attività istruttoria)**

1. La Giunta regionale individua la struttura tecnica regionale competente a svolgere le funzioni di cui alla presente legge e definisce il relativo fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina vigente in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro.
2. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione può avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, qualora tali professionalità non siano rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione, istituita e disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero

degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, la procedura ad evidenza pubblica per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso.

**Art. 5**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all'articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 relativi a edifici pubblici o privati localizzati nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3, del medesimo d.p.r, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura.

**Art. 6**  
**(Deposito del progetto)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 del d.p.r. 380/2001:
  - a) chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5, è tenuto a depositare presso lo sportello unico del comune competente per territorio, prima dell'inizio dei lavori stessi, la documentazione relativa al progetto in formato elettronico in base al sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2;
  - b) il progetto di cui alla lettera a) è accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
  - c) il contenuto minimo della documentazione di cui alla lettera a) e dell'istanza di cui all'articolo 8, comma 2, è definito con il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 1.
2. Nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 8.
3. La gestione informatica del deposito del progetto e della relativa trasmissione all'ufficio competente avviene tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, il deposito di cui al comma 1 è valido agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, se reca la sottoscrizione anche del costruttore e purché la documentazione presentata abbia anche i contenuti e i requisiti previsti dallo stesso articolo 65.

**Art. 7**  
**(Attestazione di deposito e responsabilità)**

1. Al momento del deposito della documentazione di cui all'articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l'attestazione dell'avvenuto deposito.
2. Per consentire l'adeguato svolgimento delle funzioni di vigilanza, il direttore dei lavori deve annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.

**Art. 8**  
**(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)**

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio.
2. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fermi restando i tempi necessari per l'acquisizione del parere di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 1, stabilisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.
4. I comuni o loro forme associative, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono richiedere un parere tecnico alla Regione, da rilasciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, nei casi e con le modalità stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 1.
5. Il parere tecnico di cui al comma 4 è sempre richiesto per le opere pubbliche realizzate dal comune.
6. Avverso il provvedimento di autorizzazione o il mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2 è ammesso ricorso al comune, o, nei casi in cui l'opera ricada nel territorio di più comuni, al Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del d.p.r. 380/2001.

**Art. 9**  
**(Collaudi)**

1. I lavori di cui all'articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo tiene luogo dell'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del d.p.r. 380/2001.
2. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.

**Art. 10**  
**(Controlli)**

1. Ferme restando le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, il comune e la Regione, ognuno per gli interventi di competenza, effettuano i controlli sulle opere e sulle costruzioni anche secondo metodi a campione.
2. In caso di scostamento dal parere reso ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il comune, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, ne informa la Regione.
3. La Regione può in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai comuni.
4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 1, disciplina i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui al presente articolo.

**Art. 11**  
**(Repressione delle violazioni)**

1. I processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 sono trasmessi al comune per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 97, 99 e 100 dello stesso d.p.r..
2. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, i processi verbali sono trasmessi alla Regione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

**Art. 12**  
**(Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)**

1. La classificazione delle zone sismiche, ai sensi della normativa vigente, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale che entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione (BURL). Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione è trasmessa ai comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, per la pubblicazione all'albo per almeno quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia con avviso sul sito istituzionale della Regione, fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
2. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, allo sportello unico per l'edilizia, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
3. Il comune esercita le competenze di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 104.
4. Per le opere ricadenti nel territorio di più comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione.
5. L'accertamento, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del d.p.r. 380/2001, da parte degli enti di cui ai commi 3 e 4, dell'idoneità statica delle costruzioni, in corso d'esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione, può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista, depositata presso i suddetti enti, che attesta la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici dell'allegato B al decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni). Della dichiarazione si dà atto nel certificato di collaudo statico.
6. La Giunta regionale adotta linee guida al fine di uniformare le modalità di accertamento di cui al comma 5.
7. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei comuni riclassificati devono essere progettate in conformità alle norme tecniche vigenti per la nuova zona sia le costruzioni di cui all'articolo 104 del d.p.r. 380/2001 i cui progetti delle strutture vengono depositati dopo la pubblicazione del provvedimento di riclassificazione sia le opere pubbliche di cui non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della medesima pubblicazione.

8. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo e, in riferimento alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sismica, si intendono:
- a) iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l'attestazione di avvenuto deposito di cui all'articolo 7, comma 1, o, nei casi previsti, sia già stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1;
  - b) ultimate le costruzioni per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali presso gli uffici competenti nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

**Art. 13**  
**(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le disposizioni di cui al d.p.r. 380/2001 e al d.m. 14 gennaio 2008.

**Art. 14**  
**(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel BURL, definisce:
- a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
  - b) le linee di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1;
  - c) le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 2;
  - d) le modalità e i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'articolo 5, comma 1;
  - e) il contenuto minimo della documentazione e dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
  - f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1;
  - g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
  - h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10;
  - i) le linee guida di cui all'articolo 12, comma 6, e i casi e le modalità di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo.
2. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di sistemi informativi, pubblicato nel BURL, è indicata la data di effettiva operatività del sistema informativo di cui all'articolo 3, comma 2. Fino a sei mesi successivi alla suddetta data, è consentito il deposito della documentazione di cui all'articolo 6, anche in formato cartaceo.
3. Sono fatti salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione delle zone sismiche stabiliti dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle attività, anche in ambito sismico, di rilevante valore scientifico dell'associazione denominata "Società astronomica G.V. Schiaparelli – Centro popolare divulgativo di scienze naturali", meglio nota come Centro



Geofisico Prealpino, la Giunta regionale è autorizzata a erogare alla medesima associazione un contributo annuale.

**Art.15**  
**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica della pratiche sismiche, di cui all'articolo 3, comma 2, quantificate in € 60.000,00 annui per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 8 "Statistica e sistemi informativi"- Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
2. Alle spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie, quantificate in € 249.501,00 annui, allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 10 "Risorse umane" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
3. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2, previste nel limite massimo di € 78.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 1 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 1 "Organi istituzionali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.
4. Per l'anno 2015 il contributo di cui all'articolo 14, comma 4, è determinato in € 120.000,00 cui si fa fronte mediante riduzione di € 120.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi" e corrispondente aumento della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 1 "Difesa del suolo" Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio per l'esercizio 2015.
5. Per gli esercizi successivi al 2015 il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente con legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

**Art. 16**  
**(Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)**

1. Alla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, è abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 46 (Snellimento delle procedure per la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche regionali). La l.r. 46/1985 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla medesima data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto previsto dagli articoli 10 e 12, commi da 1 a 7, della presente legge.
2. Si intendono in corso i procedimenti per i quali, prima della data di cui al comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
3. Sono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

# RELAZIONE GENERALE SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

## *Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche*

Il progetto di legge è volto a rendere la normativa regionale in materia di costruzioni in zona sismica coerente con i disposti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con riferimento, in particolare, alla necessità di acquisire un'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori relativi agli interventi edilizi che vengono realizzati in zone a media ed elevata sismicità.

L'esigenza si è posta a seguito del pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2006), riguardante la legge della Regione Toscana n. 1/2005, con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta legge regionale nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione.

Con riguardo a tale sentenza, gli uffici della Giunta regionale hanno ritenuto che anche la Regione Lombardia dovesse procedere a modificare l'attuale legge (l.r. 24 maggio 1985, n. 46) che, come la legge della Regione Toscana, non prevede la necessità della previa autorizzazione per gli interventi in zona sismica, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, norma che la Corte, nella sentenza sopra menzionata, ha dichiarato superata a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 380/2001.

Con l'occasione, nel progetto di legge, sono state modulate a livello regionale le procedure relative alle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, in mancanza delle quali trova applicazione la procedura nazionale prevista dall'art. 104 del D.P.R. 380/2001. Le procedure regionali, redatte con l'obiettivo di raggiungere una maggiore semplificazione ed evitare alcune rilevanti criticità legate all'applicazione della procedura nazionale, potrebbero trovare immediata applicazione, qualora vigenti, in occasione della nuova zonizzazione sismica, approvata con Delibera di Giunta regionale n. 2129 del 11 luglio 2014, la cui entrata in vigore è stata prorogata al 15 ottobre 2015.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, i contenuti del progetto di legge:

### **Art. 1 (Oggetto)**

La presente legge disciplina la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, in accordo con i principi fondamentali contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

### **Art. 2 (Trasferimento di funzioni)**

**Comma 1** \_ Sono trasferite ai Comuni le seguenti funzioni:

- Rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione di opere o lavori in abitati da consolidare (art. 61 del DPR 380/2001);
- Rilascio del certificato preventivo ai lavori di sopraelevazione (art. 90, comma 2, del DPR 380/2001);
- Ricevimento di copia del preavviso relativo alla realizzazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni (Art. 93, comma 1, del DPR 380/2001);
- Rilascio dell'autorizzazione preventiva all'avvio dei lavori nei comuni in zona sismica 2 (Art. 94, comma , del DPR 380/2001);
- Competenze inerenti l'accertamento delle violazioni relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche (Artt. 96, 97, 99 e 100 del DPR 380/2001);

- Competenze relative alle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del DPR 380/2001).

In considerazione del ruolo già svolto dai Comuni in merito agli interventi edilizi e di trasformazione sul territorio, si è ritenuto opportuno individuare i Comuni quali soggetti competenti all'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo in merito alla vigilanza sismica. Le possibili criticità ascrivibili ad una eventuale carenza di adeguate professionalità per la valutazione tecnica dei progetti viene risolta dando la possibilità, ai Comuni che lo ritenessero necessario, di acquisire il parere tecnico di merito redatto a cura del competente Ufficio regionale (cfr. Art. 4).

**Comma 2** \_viene previsto che, nel caso specifico di opere ricadenti sul territorio amministrativo di due o più Comuni, le funzioni di cui al comma 1 vengano svolte dalla Regione, sempre che le stesse non siano già svolte dagli stessi Comuni interessati in forma associata. In questo modo si supera il problema dell'individuazione delle competenze legate al caso specifico.

Nel caso in cui sia Regione a svolgere tali funzioni, le stesse saranno a cura di specifico ufficio che verrà individuato ed organizzato con provvedimento di Giunta. È altresì previsto che detto ufficio possa avvalersi di una "commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione, istituita e disciplinata con provvedimento della Giunta regionale, che indica, in particolare, il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a 6, e la procedura per la loro individuazione, la durata dell'incarico e il compenso".

Questa evenienza è stata prevista in considerazione dell'opportunità di potersi giovare, sin da subito, di soggetti esperti in una materia specifica quale quella relativa alla valutazione di progetti sotto il profilo sismico.

**Comma 3** \_ vengono precisati i termini per l'esercizio delle funzioni nel caso precedente, qualora siano svolte dai Comuni in forma associata.

### **Art. 3 (Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento)**

**Comma 1** \_ esplicita il ruolo di indirizzo e coordinamento in materia svolto da Regione, anche a presidio dell'omogeneità nell'esercizio delle funzioni, eventualmente avvalendosi del contributo delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sempreché ciò avvenga senza oneri a carico del bilancio regionale.

**Comma 2** \_ si prevede lo sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica, e quindi dematerializzata, delle pratiche sismiche. Tale sistema sarà disponibile per la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e urbanistica, anche al fine di integrarsi con gli applicativi attualmente in uso. Il tutto per favorire la semplificazione della procedura e potenzialmente coniugarsi, semplificandoli, ad altri adempimenti ad essa sovrapponibili (es. il deposito dei cementi armati). Con questa previsione si ottempera anche a quanto richiesto dalla normativa, nazionale e regionale, in tema di Amministrazione Regionale.

### **Art. 4 (Struttura organizzativa e attività istruttoria)**

**Comma 1** \_ demanda ad un provvedimento di Giunta l'individuazione della struttura tecnica regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge e la definizione del relativo fabbisogno di personale.

**Comma 2** \_ prevede la possibilità che, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 8, comma 4, la Regione possa avvalersi di una commissione, composta da esperti in materia, anche esterni alla pubblica amministrazione qualora tali professionalità non siano in essa rinvenibili. Tale Commissione sarà istituita e disciplinata con provvedimento della Giunta regionale, nel quale sarà definito il numero degli esperti esterni, comunque non superiore a sei, e la procedura per la loro individuazione, oltre alla durata dell'incarico ed al compenso.

## **Art. 5 (Ambito di applicazione)**

**Comma 1** \_ viene definito l'ambito di applicazione della Legge, che coincide con quello previsto dall'art. 93, comma 1, del D.P.R. 380/2001, relativamente a edifici pubblici o privati localizzati nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 3 del citato Decreto. Tutto il territorio nazionale è dichiarato sismico, con un grado di sismicità che, ai fini della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è definita dalla zona sismica di appartenenza del Comune (variabile da 1 a 4). In Regione Lombardia, in attesa dell'entrata in vigore della D.g.r. 21 luglio 2014, n. 2129, la zonazione sismica dei Comuni è disciplinata dalla D.g.r. 7 novembre 2003, n. 14964.

## **Art. 6 (Deposito del progetto)**

**Comma 1** \_ dispone, in applicazione ai disposti normativi statali, che chiunque intenda procedere alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 5 depositi presso lo sportello unico del Comune competente per territorio la documentazione relativa al progetto. Al fine di semplificare e rendere meno onerose le procedure di deposito, è previsto lo sviluppo di un sistema informatico che, una volta adottato, consentirà la dematerializzazione della documentazione richiesta (art. 3, comma 2). Il progetto dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del progettista attestante il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni, a congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (es. P.G.T. - Piano delle Regole, Art. 10, comma 1 lett. d della Lr 12/2005). Il contenuto minimo della documentazione progettuale verrà definito con il provvedimento attuativo della presente legge.

**Comma 2** \_ nelle località sismiche ricadenti in zona 2, ossia non a bassa (zona 3) o bassissima (zona 4) sismicità, lo sportello unico, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, provvede a trasmettere copia della stessa, corredata degli allegati, agli uffici competenti all'esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 8. L'articolo prefigura l'ulteriore adempimento, oltre al deposito di cui al comma 1, cui incorrono gli interventi edilizi disciplinati qualora ricadano in un Comune in zona sismica 2.

**Comma 3** \_ viene precisato il riferimento per la prevista gestione elettronica delle pratiche.

**Comma 4** \_ per raggiungere l'obiettivo di una semplificazione complessiva, con il presente comma si fanno coincidere gli adempimenti relativi al deposito ai fini della vigilanza sismica di cui al comma 1 e la denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del DPR 380/2001 (i.e. deposito cementi armati), fatto salvo il rispetto della completezza della rispettiva documentazione.

## **Art. 7 (Attestazione di deposito e responsabilità)**

**Comma 1** \_ prevede la consegna dell'attestazione di avvenuta deposito di cui all'articolo 6, comma 1.

**Comma 2** \_ prevede che, stante la particolare sensibilità dovuta alla tematica, il direttore dei lavori debba annotare sul giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite, ai fini antisismici, nel corso dei lavori, attinenti alla staticità delle strutture.

## **Art. 8 \_ (Autorizzazione per l'inizio dei lavori)**

**Comma 1** \_ In linea con quanto disposto dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001, nei Comuni in zona 2 non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio, individuato dall'art. 2, ferma restando la necessità di acquisire l'ulteriore titolo edilizio ove prescritto (permesso di costruire, DIA o SCIA).

**Comma 2** \_ fissa i termini per il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego, in sessanta giorni dalla richiesta, fermi restando i tempi necessari per l'acquisizione del parere di cui al comma 4.

**Comma 3** \_ prevede che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo siano stabiliti dalla Giunta regionale, anche a presidio dell'omogeneità nell'esercizio delle presenti funzioni.

**Comma 4** \_ stabilisce che i Comuni, o loro forme associative, possano richiedere un parere tecnico alla Regione sui progetti, preliminarmente al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. In tal modo la Regione intende supportare, sotto il profilo tecnico, i Comuni che ritenessero di non disporre di sufficienti competenze in ambito strutturale e sismico per svolgere l'istruttoria sotto questo profilo. Con il provvedimento di Giunta emanato in attuazione della presente Legge verranno disciplinate i casi e le modalità per richiedere detto parere.

**Comma 5** \_ viene previsto che, per le opere realizzate dal Comune, il parere tecnico di cui al comma precedente venga sempre richiesto.

**Comma 6** \_ precisa i termini del ricorso avverso il provvedimento di autorizzazione o nei confronti del mancato rilascio entro i termini previsti.

#### **Art. 9 (Collaudi)**

**Comma 1** \_ viene disposto che, per i lavori rientranti nell'ambito di applicazione della norma, sia previsto il collaudo statico, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, in linea con il Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". In proposito l'art. 83 del D.P.R. 380/2001 stabilisce che "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate [...]". Il richiamato art. 52 fa riferimento alle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti ministeriali, delle quali il DM 14 gennaio 2008 costituisce la versione attualmente vigente. In relazione all'attività di collaudo, tale Decreto stabilisce che il "collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante", senza limitazioni escludenti in ordine a specifici sistemi costruttivi o materiali impiegati nell'opera, prevedendo inoltre che "Le opere non possono essere poste in esercizio prima del collaudo statico". Si prevede inoltre, come già stabilito dalla l.r. 46/1985, che il certificato di collaudo sostituisca l'attestato di rispondenza dell'opera previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001.

**Comma 2** \_ stabilisce che il collaudo sia effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell'opera, né collegato in modo diretto o indiretto al costruttore, tutto ciò a presidio dell'imparzialità e terzietà del collaudatore.

#### **Art. 10 (Controlli)**

**Comma 1** \_ si prevede che, al di là delle funzioni di vigilanza previste dalla norma statale, il Comune e la Regione, effettuino i controlli sulle opere e sulle costruzioni ognuno per gli interventi di competenza. Eventualmente anche secondo metodi a campione.

**Comma 2** \_ ad ulteriore presidio della materia, in caso di mancato o parziale recepimento dei contenuti del parere reso ai sensi dell'articolo 8, comma 5, nel proprio provvedimento di autorizzazione, il Comune, entro dieci giorni dall'assunzione di tale provvedimento, dovrà informarne la Regione,

**Comma 3** \_ La Regione potrà in ogni caso effettuare controlli sugli interventi autorizzati dai Comuni.

**Comma 4** \_ stabilisce che i termini e le modalità di svolgimento dei controlli siano disciplinati dalla Giunta regionale, anche a presidio dell'omogeneità nell'esercizio di queste attività.

#### **Art. 11 (Repressione delle violazioni)**

**Comma 1** \_ stabilisce che i processi verbali relativi alla rilevazione delle violazioni in materia siano trasmessi al Comune per l'adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla norma statale.

**Comma 2** \_ nel caso in cui le opere interessate ricadano nel territorio di più Comuni, sempreché le funzioni di cui al comma 1 non siano svolte dagli stessi Comuni in forma associata, i processi verbali devono essere trasmessi alla Regione che adotta i relativi provvedimenti. Il presente articolo è in linea con l'individuazione delle competenze di cui all'art. 2, comma 2.

#### **Art. 12 (Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione)**

**Comma 1** \_in caso di nuova classificazione, effettuata con deliberazione della Giunta regionale, viene introdotto un termine transitorio di 120 giorni per la sua entrata in vigore, che decorre a partire dalla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Questo per consentire un'adeguata pubblicizzazione e la predisposizione di procedure gestionali finalizzate a minimizzare le criticità. Con la medesima finalità si prevede che, contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione venga trasmessa ai Comuni il cui territorio è ricompreso nelle zone sismiche assoggettate a nuova classificazione, e che la stessa sia pubblicata nell'albo pretorio almeno per quindici giorni consecutivi. In aggiunta agli obblighi previsti dalle norme sulla trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), si prevede la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

**Comma 2** \_ questo comma riprende l'obbligo di denuncia degli interventi in corso, e non ancora ultimati, all'entrata in vigore del provvedimento di classificazione previsto dall'art. 104 del DPR 380/2001.

**Comma 3** \_ in coerenza con le funzioni trasferite dalla presente Legge, il Comune esercita le funzioni in merito alle costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 104 del DPR 380/2001, ossia stabilire termini per la conclusione degli interventi superiori a due anni, ove occorra, per edifici pubblici e di uso pubblico.

**Comma 4** \_ Per le opere ricadenti nel territorio di più Comuni, nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 non siano svolte dagli stessi Comuni in forma associata, le competenze di cui al comma 3 sono esercitate dalla Regione. Il presente articolo è in linea con l'individuazione delle competenze di cui all'art. 2, comma 2.

**Comma 5** \_ si prevede, in coerenza con le competenze e le responsabilità riconosciute dalla normativa e a favore di una maggiore semplificazione, che l'accertamento dell'idoneità statica delle costruzioni in corso d'esecuzione all'entrata in vigore del provvedimento di nuova zonizzazione, possa essere effettuato sulla base di una dichiarazione del progettista che attesti la capacità della struttura di resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche. Di tale dichiarazione è previsto si dia atto nel certificato di collaudo statico.

**Comma 6** \_ demanda a provvedimenti emanati dalla Giunta regionale l'approvazione di linee guida con cui uniformare la modalità di svolgimento degli accertamenti di cui al comma 5.

**Comma 7** \_ si prevede che, nel periodo transitorio che intercorre dalla pubblicazione del provvedimento di nuova classificazione sismica alla sua effettiva entrata in vigore, i progetti in fase di deposito o approvazione relativi a nuovi interventi siano già conformi alle norme tecniche vigenti per la nuova zona. Questa previsione è finalizzata a prevenire, per i progetti che non siano ancora stati formalizzati una volta resa nota la nuova zonizzazione, l'insorgenza di potenziali criticità in fase di accertamento di cui al comma 5.

**Comma 8** \_ il presente comma definisce i termini relativi all'inizio ed alla ultimazione della costruzione, usati a riferimento per gli adempimenti disciplinati dal presente articolo.

#### **Art. 13 (Rinvio)**

**Comma 1** \_ per quanto non disposto dalla presente legge, si rinvia alla norma statale di riferimento, ossia il D.P.R. 380/2001, ed alla disciplina delle norme tecniche sulle costruzioni attualmente vigenti.

#### **Art. 14 (Disposizioni finali)**

**Comma 1** \_ vengono qui definiti i contenuti per cui, in attuazione del presente testo di legge, si rimanda ad un provvedimento della Giunta da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tali contenuti sono:

- a) le modalità per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni, delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) le linee di indirizzo e coordinamento, per l'esercizio delle funzioni trasferite, di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) le modalità di attuazione delle iniziative finalizzate allo sviluppo di un sistema informatico dedicato, di cui all'articolo 3, comma 2;
- d) le modalità ed i criteri per l'individuazione delle varianti di cui all'art. 5, comma 1;
- e) il contenuto minimo della documentazione progettuale da depositare di cui all'articolo 6, comma 1;
- f) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio dei lavori nei Comuni in zona 2, di cui all'articolo 8, comma 1;
- g) i casi e le modalità per la richiesta del parere tecnico alla Regione di cui all'articolo 8, comma 4;
- h) i termini e le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10;
- i) le linee guida con cui uniformare la modalità di svolgimento degli accertamenti di cui all'articolo 12, comma 6 ed i casi e le modalità relative alla comunicazione di cui al comma 8, lett. b, del medesimo articolo

**Comma 2** \_ Per garantire l'attuazione graduale delle modalità esclusivamente informatiche del deposito, la necessaria informazione agli utenti, nonché per non aggravare in maniera irragionevole e sproporzionata l'iter procedimentale a carico del cittadino, si consente, fino ai sei mesi successivi alla effettiva operatività del sistema informativo, il deposito della documentazione di cui all'articolo 6, anche in formato cartaceo (es. garantire il doppio binario per le pratiche in corso alla data indicata nel decreto). Il decreto del dirigente regionale competente in materia di Sistemi Informativi indicherà la data di effettiva operatività del sistema informativo. Decorso i sei mesi dalla data di effettiva operatività del sistema informativo, il deposito della documentazione sarà consentito solo in formato elettronico.

**Comma 3** \_ si precisa che, per quanto riguarda le deliberazioni inerenti alla nuova classificazione delle zone sismiche approvate dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano la disciplina e i termini di entrata in vigore da esse previsti.

**Comma 4** \_ si prevede che la Regione, per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività di rilevante valore scientifico del Centro Geofisico Prealpino, autorizzi la Giunta regionale a erogare un contributo annuale alla medesima associazione.

## **Art. 15 (Norma finanziaria)**

**Comma 1** \_ vengono quantificate le spese per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato finalizzato alla gestione informatica della pratiche sismiche di cui all'art. 3 comma 2, e individuate le relative risorse nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.

**Comma 2** vengono quantificate le spese per il personale necessario allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 comma 1 e individuate le relative risorse nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.

**Comma 3** \_ vengono quantificate le spese per la commissione di esperti di cui all'art. 4 comma 2, e individuate le relative risorse nello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi finanziari 2015 e successivi.

**Commi 4 e 5** \_ vengono quantificate le spese da sostenere per l'esercizio finanziario 2015 per assicurare lo svolgimento delle attività del Centro Geofisico Prealpino. Per gli esercizi successivi si rinvia la determinazione del contributo alla legge annuale di bilancio.

**Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni di prima applicazione)**

**Comma 1** \_ si dispone l'abrogazione dell'attuale norma regionale sulla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche a far data dall'efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1. Viene precisato che la l.r. 46/1985 continuerà ad applicarsi ai procedimenti in corso a tale data fino alla loro conclusione, fatta eccezione per quanto disposto in merito ai controlli (Art. 10) e alle costruzioni in corso in zone di nuova classificazione (Art. 12).

**Comma 2** \_ il presente comma definisce i "procedimenti in corso", individuandoli come quelli per cui, prima dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.

**Comma 3** \_ vengono abrogati i commi da 111 a 113 dell'articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, cui non è stata data applicazione.



**Proposta di progetto di legge “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

Di seguito un'analisi del calcolo attuato ai fini della quantificazione della spesa.

**a) Spese per lo sviluppo del sistema informativo (art. 3, comma 2)**

*Sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in materia sismica e urbanistica.*

La gestione informatica delle pratiche sismiche, di cui all'art.3 comma 2, consiste nella definizione e nella gestione di modulistica all'interno di una piattaforma regionale esistente (MUTA), che è già interconnessa con la rete degli sportelli unici a livello comunale e sovracomunale per altri procedimenti autorizzativi (ad esempio AUA). Sono pertanto stati valutati solo oneri finanziari di natura corrente quantificati in € 60.000,00 per ciascun anno del triennio 2015-2017.

**b) Spese di personale: fermo restando che si farà fronte alle funzioni aggiuntive di cui all'art. 4, c. 1, derivanti dall'applicazione della legge, con risorse di personale e finanziarie esistenti, all'interno degli strumenti di programmazione per i fabbisogni del personale, nel rispetto delle norme vigenti di contenimento della spesa del personale, la stima è stata fatta in base ai seguenti calcoli:**

- **spese per il personale della struttura tecnica regionale (art. 4 comma 1)**

*N° funzionari tecnici* = 5[unità]

*N° impiegati amministrativi* = 1[unità]

*Costo annuo Funzionario tecnico (cat. D)* = 40.492,23 [€/anno•unità]

*Costo annuo Impiegato amministrativo (cat. C)* = 37.039,20 [€/anno•unità]

**TOT** = 5[unità] \* 40.492,23 [€/anno•unità] + 1[unità] \* 37.039,20 [€/anno•unità] = **239.500,35 [€/anno]**

- **spese per la formazione del personale tecnico della struttura tecnica regionale (art. 4 comma 1)**

*Spesa annua per formazione e aggiornamento del personale tecnico* = 2.000 [€/anno•unità]

**TOT** = 5[unità] \* 2.000 [€/anno•unità] = **10.000 [€/anno]**

**c) Spese per il funzionamento della Commissione di esperti (art. 4, comma 2)**

*Gettone onnicomprensivo per componente a seduta* = 500 [€/anno•unità•seduta]

*N° componenti della Commissione* = 6 [unità]

*N° massimo di sedute all'anno = 26 [sedute]*

***TOT = 500 [€/anno•unità•seduta] \* 6 [unità] \* 26 [sedute] = 78.000 [€/anno]***

In merito a quest'ultima tipologia di spesa va rilevato che si tratta di spesa soggetta al limite di cui all'art. 6 comma 3 del D.L.78/2010 (convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010 n.122.*) La previsione di € 78.000,00 non è aggiuntiva perché sostituisce l'importo maggiore già considerato per le commissioni sismiche provinciali (€ 150.000,00 nel 2015 e 110.000,00 nel 2016 e 2017) sul relativo capitolo di bilancio (322).

**d) Spese per contributo a Centro Geofisico Prealpino (art. 14, comma 4)**

La Regione, per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività di rilevante valore scientifico del Centro Geofisico Prealpino, autorizza la Giunta regionale a erogare un contributo annuale alla medesima associazione. Per l'anno 2015 tale contributo è determinato in € 120.000,00 nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

**SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche"**

(1)	2	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	SPESA ex art. 22 lr 34/1978)	Riferimento PDL art... comma ...	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE-Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2015	IMPORTO 2016	IMPORTO 2017
SVILUPPO E GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO PER GESTIONE DOMANDA IN FORMA ELETTRONICA)	No	ART 3. C 2	Corrente	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Capitolo 1.08.103.7898 ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 08 "Statistica e sistemi informativi" Capitolo 1.08.103.7898 ACQUISIZIONE SERVIZI A SUPPORTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
COSTO PERSONALE	No	ART 4. C 1	Corrente	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 10 "Risorse umane", così suddivisi:	249.501,00	249.501,00	249.501,00	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 10 "Risorse umane"	249.501,00	249.501,00	249.501,00
				Capitolo 1.10.101.7705 COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A-B-C-D	140.410,00	140.410,00	140.410,00	Capitolo 1.10.101.7705 COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A-B-C-D	140.410,00	140.410,00	140.410,00
				Capitolo 1.10.101.7706 SPESE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A-B-C-D	29.922,00	29.922,00	29.922,00	Capitolo 1.10.101.7706 SPESE PER LE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE A-B-C-D	29.922,00	29.922,00	29.922,00
				Capitolo 1.10.101.7713 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, TRIBUTARI A CARICO DELLA REGIONE	56.192,00	56.192,00	56.192,00	Capitolo 1.10.101.7713 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, TRIBUTARI A CARICO DELLA REGIONE	56.192,00	56.192,00	56.192,00
				Capitolo 1.10.101.2140 ONERI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'IRAP	12.977,00	12.977,00	12.977,00	Capitolo 1.10.101.2140 ONERI TRIBUTARI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'IRAP	12.977,00	12.977,00	12.977,00
COSTO FORMAZIONE PERSONALE	No	ART 4. C 1	Corrente	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 10 "Risorse umane" Capitolo 1.10.103.548 "CORSI DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO, LA SPECIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 10 "Risorse umane" Capitolo 1.10.103.548 "CORSI DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO, LA SPECIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE	No	ART 4. C 2	Corrente	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 01 "Organi istituzionali" Capitolo 1.01.103.322 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA	78.000,00	78.000,00	78.000,00	missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo" programma 01 "Organi istituzionali" Capitolo 1.01.103.322 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI EVENTUALI COMPENSI O GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESA	78.000,00	78.000,00	78.000,00
CONTRIBUTO PER IL CENTRO GEOFISICO PREALPINO	SI	ART 14. Comma 4	Corrente	missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 01 "Difesa del suolo" Capitolo 09.01.104. xxxxx."CONTRIBUTO ANNUALE CENTRO GEOFISICO PREALPINO"***	120.000,00			Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 20.03 Altri fondi Capitolo 20.03.110.10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-120.000,00		

**NOTA: CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE**